

Costruzioni in zona sismica, denuncia al genio civile e responsabilità: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

29/05/2019



In una selva oscura di norme, con responsabilità (civili e penali) enormi, c'è ancora chi ritiene il lavoro dei professionisti solo come un elemento accessorio, quasi un "fastidio" imposto per la realizzazione delle opere edilizie. Con la conseguenza che la ricerca di risparmio sull'attività di progettazione ha generato un mercato ben definito formato da professionisti preparati, che conoscono il valore del loro lavoro, e professionisti improvvisati, che producono progetti un tot al chilo. Ma, cosa rischia un privato che si affida a quello che da molti viene definito "**professionista**

coupon"? quali sono le sue responsabilità nel caso di opere realizzate difformemente alla normativa tecnica nel caso siano state affidate ad un professionista?

A rispondere a queste domande ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la [**Sentenza n. 14761/2019**](#) con la quale ha affrontato il caso della realizzazione di un muro di contenimento in zona sismica senza la preventiva autorizzazione da parte del Genio civile.

In particolare, dopo la condanna del Tribunale di primo grado, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando:

- violazione di legge e vizio motivazionale, dal momento che non sussisterebbe prova alcuna che la costruzione realizzata comportasse gli adempimenti burocratici contestati (denuncia al Genio civile), mentre il Tribunale aveva ommesso di spiegare in quali termini la costruzione potesse creare rischio sismico;
- che faceva difetto la prova circa l'idoneità dell'opera a porre in pericolo la pubblica incolumità;
- l'avvenuta determinazione della pena, stante la mancanza di motivazione in una determinazione così lontana dai minimi edittali.

a Suprema Corte di Cassazione ha chiarito subito che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto la normativa è appunto finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone.

Ciò premesso, le disposizioni previste dagli artt. 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) e 95 (Sanzioni penali) **DPR n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*) si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento.

È stato, dunque, ribadito che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Reati edilizi e responsabilità

Molto interessante la parte della sentenza che riguarda le responsabilità. Gli ermellini, infatti, hanno confermato che le violazioni in tema di reati edilizi non possono che andare a carico del committente. **Quando le opere in cemento**

armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse.

Ogni committente, infatti, ha l'obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri. In definitiva, controllare e affidare progettazione e direzione lavori a professionisti qualificati.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2019, n. 14761